



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 maggio 2009 (26.05)
(OR. en)**

8890/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0185 (COD)**

**CODEC 574
TELECOM 80
COMPET 218**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 21-24 aprile 2009)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore, Dragos Florin DAVID (PPE-DE - RO), ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione contenente un emendamento di compromesso alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA). Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.06.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA). Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in **neretto e corsivo**, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 25.05.2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0583),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0337/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0136/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della decisione n. .../2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 154 del trattato, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 14 e 158 e per consentire ai cittadini dell'Unione *europea*, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee, intraprendendo azioni tese a promuovere l'interconnettività, l'interoperabilità e l'accessibilità.
- (2) Nelle sue conclusioni del 1° dicembre 2005 sulla comunicazione della Commissione "i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione", il Consiglio ha sottolineato che l'adozione, a livello sia europeo sia nazionale, di politiche più precise, efficaci e integrate nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*in prosieguo* TIC) è un elemento essenziale per conseguire gli obiettivi della produttività e della crescita economica. La Commissione è stata invitata a incoraggiare un utilizzo efficace delle TIC nei servizi pubblici (tramite lo scambio di esperienze) e a sviluppare approcci comuni su temi essenziali come l'interoperabilità e l'utilizzo efficace di standard aperti.

(2 bis) Nella sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società dell'informazione per la crescita e l'occupazione⁴ il Parlamento europeo ha chiesto che sia posto l'accento sulle questioni dell'interoperabilità e delle migliori prassi nei servizi elettronici del servizio pubblico per i cittadini e le imprese, con l'obiettivo ultimo di

¹ GUL ...

² GUL ...

³ Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009.

⁴ **GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 133.**

agevolare la circolazione, lo stabilimento e il lavoro, in piena libertà e senza ostacoli, per i cittadini negli Stati membri; ha inoltre esortato gli Stati membri a dare attuazione alle iniziative e ai programmi previsti dalla strategia i2010 nell'ambito della riforma delle rispettive amministrazioni pubbliche, al fine di offrire alle piccole e medie imprese (PMI) e ai cittadini servizi migliori, più efficienti e di facile accesso;

- (3) Nella dichiarazione ministeriale di Manchester del 24 novembre 2005, i ministri responsabili delle politiche in materia di TIC hanno concordemente deciso, tra l'altro, di collaborare tra loro e con la Commissione per mettere in comune in modo più efficace gli strumenti esistenti, le specifiche comuni, gli standard e le soluzioni, e per incoraggiare, ove opportuno, lo sviluppo di soluzioni collaborative.
- (4) Nella dichiarazione ministeriale di Lisbona del 19 settembre 2007, i ministri hanno tra l'altro invitato la Commissione a favorire la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione stessa per definire, sviluppare, attuare e monitorare l'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale; in particolare, essi hanno dichiarato che la futura legislazione comunitaria dovrebbe anticipare e valutare il proprio impatto sulle infrastrutture delle TIC e sulla trasformazione dei servizi.
- (5) Il rapido sviluppo delle TIC comporta il rischio che gli Stati membri scelgano soluzioni differenti o incompatibili e che emergano nuove barriere elettroniche, tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione. Ciò avrebbe effetti negativi sull'apertura e la competitività del mercato, nonché sull'erogazione di alcuni servizi di interesse generale (sia di natura economica che non economica) a cittadini e imprese. Occorre che gli Stati membri e la Commissione intensifichino gli sforzi per evitare la frammentazione del mercato, realizzare l'interoperabilità e promuovere soluzioni in materia di TIC decise di comune accordo, garantendo allo stesso tempo un'adeguata governance.
- (6) *Le imprese e i cittadini trarrebbero inoltre vantaggio da* soluzioni comuni, riutilizzabili e interoperabili, oltre che di processi amministrativi di back-office interoperabili, *in quanto tali soluzioni e processi favorirebbero* l'efficiente ed efficace erogazione transfrontaliera e intersettoriale di servizi pubblici a cittadini e imprese.
- (7) È necessario un impegno costante per garantire l'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale, lo scambio di esperienze, l'elaborazione e la durata nel tempo di approcci comuni e condivisi, specifiche, standard e soluzioni, nonché per monitorare le implicazioni in termini di TIC della legislazione comunitaria, allo scopo di favorire efficienti ed efficaci interazioni transfrontaliere, per quanto riguarda tra l'altro l'attuazione della legislazione comunitaria, riducendo contemporaneamente costi e oneri amministrativi.
- (8) Per affrontare tali sfide, quest'impegno deve comportare stretta cooperazione, coordinamento e dialogo tra Commissione e Stati membri, in stretta interazione con i settori responsabili dell'attuazione delle politiche comunitarie e, ove opportuno, con altre parti interessate, tenendo in debita considerazione le priorità e la diversità linguistica della Comunità *nonché lo sviluppo di approcci comuni su temi essenziali come l'interoperabilità e l'utilizzo efficace di standard aperti.*
- (9) In linea con la decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC)¹ che impone alla

¹ GU L 144 del 30.4.2004. Rettifica nella GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

Commissione di definire meccanismi che garantiscano la sostenibilità operativa e finanziaria dei servizi infrastrutturali, tali servizi devono essere gestiti in maniera sostenibile. I servizi infrastrutturali in questione sono stati concordati con gli Stati membri nel corso dell'attuazione della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)¹ e della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)², nonché nel corso dell'applicazione di IDABC e di altri programmi pertinenti.

- (10) Occorre che al programma IDABC, che si concluderà il 31 dicembre 2009, faccia seguito un programma comunitario sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (il programma ISA), destinato a raccogliere tali sfide.
- (11) Il programma ISA *dovrebbe* basarsi sull'esperienza acquisita nel corso dei programmi IDA e IDABC. ***Occorre inoltre tener conto delle conclusioni tratte dalle valutazioni dell'attuazione del programma IDABC, che esaminano aspetti quali la pertinenza, l'efficienza, l'efficacia, l'utilità e la coerenza di tale programma; occorre prestare particolare attenzione alle esigenze espresse dagli utenti.*** È emerso che un approccio coordinato consente di ottenere più rapidamente risultati di migliore qualità, tali da soddisfare le esigenze ***amministrative***, grazie a soluzioni comuni e condivise, elaborate e rese operative in cooperazione con gli Stati membri. Tali attività hanno già dato (e continuano a dare) importanti contributi all'interoperabilità a sostegno dello scambio elettronico di informazioni tra le pubbliche amministrazioni europee, ***con ricadute positive sul mercato unico.***
- (12) Per evitare la frammentazione e garantire un approccio olistico, nel fissare le priorità del programma ISA occorrerà tenere in debita considerazione la strategia europea di interoperabilità e il quadro europeo di interoperabilità.
- (13) Le soluzioni elaborate o rese operative nell'ambito del programma ISA dovrebbero essere indotte dalla domanda e, nella misura in cui ciò sia possibile, integrarsi in un coerente ecosistema di servizi che agevolino l'interazione fra amministrazioni pubbliche europee e garantiscano, agevolino o rendano possibile l'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale.
- (14) Il programma ISA deve garantire la disponibilità di quadri e servizi comuni e strumenti generici a sostegno dell'interazione transfrontaliera e intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee, nonché coadiuvare i settori interessati nella valutazione delle implicazioni della legislazione comunitaria in termini di TIC e nella pianificazione dell'attuazione delle opportune soluzioni.
- (15) Occorre che i quadri comuni comprendano tra l'altro specifiche comuni, orientamenti e metodologie, oltre a strategie comuni. ***Tali quadri dovrebbero rispondere ai requisiti della legislazione comunitaria in vigore.***
- (16) Oltre a garantire il funzionamento e il perfezionamento dei servizi comuni esistenti, istituiti nell'ambito dei programmi IDA e IDABC e di altre iniziative analoghe, il programma ISA

1 G U L 203 del 3.8.1999, pag. 1. ||

2 G U L 203 del 3.8.1999, pag. 9. ||.

dovrebbe favorire l'istituzione, l'industrializzazione, il funzionamento e il perfezionamento di nuovi servizi comuni rispondenti a necessità ed esigenze di nuovo tipo.

- (16 bis) *Visto il ruolo svolto dalle pubbliche amministrazioni locali e regionali nel garantire il buon funzionamento e l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni europee, è importante che le soluzioni tengano conto delle esigenze delle amministrazioni locali e regionali.*
- (17) Oltre a garantire il perfezionamento degli strumenti generici riutilizzabili già esistenti, istituiti nell'ambito dei programmi IDA e IDABC e di altre iniziative analoghe, il programma ISA *dovrebbe* favorire l'istituzione, la fornitura e il perfezionamento di nuovi strumenti generici rispondenti a necessità ed esigenze di nuovo tipo, sviluppati fra l'altro tramite la valutazione delle implicazioni della legislazione comunitaria in termini di TIC.
- (18) Nello sviluppare, perfezionare o mettere in opera le soluzioni comuni, il programma ISA *dovrebbe*, ove opportuno, basarsi sulla condivisione di esperienze e soluzioni, o accompagnarsi a esse, nonché sullo scambio e la promozione delle buone prassi. ***In tale contesto, occorre promuovere la conformità al quadro europeo di interoperabilità nonché la trasparenza delle norme e delle specifiche.***
- (19) Occorre che le soluzioni sviluppate o messe in opera in base al programma ISA si basino sul principio dell'adattabilità e della neutralità tecnologica, anche allo scopo di garantire che cittadini, imprese e amministrazioni possano scegliere liberamente la tecnologia da utilizzare.
- (20) In tutte le attività rientranti nel programma ISA occorre ***applicare*** i principi di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali.
- (21) Mentre *dovrebbe essere* incoraggiata la partecipazione di tutti gli Stati membri nelle azioni intraprese nell'ambito del programma ISA, possono anche essere avviate azioni cui partecipino alcuni Stati membri. Gli Stati membri che non partecipano alle azioni *dovrebbero* essere incoraggiati a unirsi in una fase successiva.
- (22) Il programma ISA *dovrebbe* contribuire all'applicazione di iniziative che proseguano l'iniziativa i2010, tenendo conto di altri programmi comunitari riguardanti le TIC, in particolare il programma di sostegno alla politica in materia di TIC del programma quadro per la competitività e l'innovazione, secondo la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)¹, per evitare una duplicazione degli sforzi.
- (23) ***L'interazione*** con il settore privato e altri soggetti ***ha già dimostrato la sua efficienza e il suo valore aggiunto.*** Occorre ***pertanto*** ricercare ***sinergie con queste parti interessate***, per dare priorità, ove opportuno, alle soluzioni disponibili sul mercato e da esso sostenute. ***In tale contesto l'attuale prassi di organizzare conferenze, seminari e altri incontri al fine di interagire con queste parti interessate dovrebbe continuare. Occorre promuovere maggiormente la prosecuzione dell'utilizzo delle piattaforme elettroniche. Analogamente si dovrebbe utilizzare qualsiasi altro mezzo ritenuto appropriato per mantenere i contatti con tali parti interessate.***
- (24) Il programma ISA *dovrebbe* essere attuato conformemente alle norme che disciplinano le gare pubbliche d'appalto.

¹ GUL 310 del 9.11.2006, pag. 15.

- (25) Dal momento che le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹, *dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 di tale decisione.*
- (26) Occorre che il programma ISA *sia* sottoposto a regolari monitoraggi e valutazioni, per consentire adattamenti.
- (27) È opportuno incoraggiare la cooperazione internazionale: da questo punto di vista il programma ISA *dovrebbe* essere aperto anche alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati. Occorre anche incoraggiare la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni od organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo *e del partenariato orientale* e con i paesi vicini, soprattutto quelli dei Balcani occidentali *e quelli della regione del Mar Nero.*
- (27 bis) Occorre studiare in modo più approfondito la possibilità di utilizzare i fondi di preadesione per facilitare la partecipazione dei paesi candidati al programma ISA, nonché la possibilità di cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali e degli utenti per l'utilizzo dei quadri comuni e degli strumenti generici istituiti o perfezionati dal programma ISA.**
- (28) Per garantire la sana gestione delle risorse finanziarie della Comunità ed evitare una superflua proliferazione degli strumenti, la ripetizione delle ricerche e la presenza di approcci differenti, *dovrebbe* essere possibile utilizzare soluzioni sviluppate o messe in opera dal programma ISA per iniziative non comunitarie, purché non vi siano costi a carico del bilancio comunitario e non *sia* compromesso il principale obiettivo comunitario della soluzione.
- (29) Una dotazione finanziaria che costituisca il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 37 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, andrebbe determinata per l'intera durata del programma. Tale dotazione dovrebbe coprire anche le spese relative alle misure di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e per il raggiungimento dei suoi obiettivi: in particolare studi, riunioni di esperti, misure di informazione e pubblicazione, spese legate ai sistemi TI e alle reti per lo scambio e l'elaborazione di informazioni, nonché ogni altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione debba sostenere per la gestione del programma.
- (30) Poiché gli *obiettivi* dell'azione da intraprendere per agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera e intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee, in modo da consentire l'erogazione di servizi pubblici elettronici per la realizzazione di attività e politiche comunitarie, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali *obiettivi* in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

¹ GUL 184 del 17.7.19⁹⁹, pag. 23 . ||

Articolo 1

Oggetto e obiettivo

1. La presente decisione istituisce, per il periodo 2010-2015, un programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, **comprese amministrazioni locali e regionali nonché** istituzioni e organismi comunitari, che fornisca soluzioni comuni e condivise per facilitare l'interoperabilità (in prosieguo "programma ISA").

2. L'obiettivo del programma ISA è sostenere la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni europee, agevolando l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera e intersettoriale fra tali amministrazioni, **compresi gli organismi che svolgono funzioni pubbliche per loro conto**, e gli organismi che svolgono funzioni pubbliche, che consenta l'erogazione di servizi pubblici elettronici che favoriscano l'attuazione di attività e politiche comunitarie.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- a) "interoperabilità": la capacità di organizzazioni diverse e disparate di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, per mezzo dei processi aziendali che su di esse si basano, tramite lo scambio di dati fra i rispettivi sistemi TIC;
- b) "soluzioni": quadri comuni, servizi comuni e strumenti generici;
- c) "quadri comuni": strategie, specifiche, metodologie e orientamenti, nonché documenti e approcci analoghi;
- d) "servizi comuni": infrastrutture e applicazioni operative di natura generica che soddisfano esigenze comuni degli utenti nell'ambito di varie politiche;
- e) "strumenti generici": piattaforme di riferimento, piattaforme di collaborazione condivise, componenti comuni e elementi analoghi che soddisfano esigenze comuni degli utenti nell'ambito di varie politiche;
- f) "azioni": studi, progetti e misure di accompagnamento;
- g) "misure di accompagnamento": misure strategiche e di sensibilizzazione, misure di sostegno alla gestione del programma ISA e misure concernenti la condivisione di esperienze e lo scambio e la promozione di buone prassi.

Articolo 3

Attività

Il programma ISA sostiene e promuove:

- a) l'istituzione e il perfezionamento di quadri comuni a sostegno dell'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale;
- b) la valutazione delle implicazioni in termini di TIC dei provvedimenti legislativi comunitari proposti o adottati, nonché la pianificazione dell'attuazione dei sistemi TIC a sostegno dell'attuazione di tali provvedimenti legislativi;
- c) il funzionamento e il perfezionamento dei servizi comuni già esistenti, nonché l'istituzione, l'industrializzazione, il funzionamento e il perfezionamento di nuovi servizi comuni, **compresa l'interoperabilità delle infrastrutture a chiave pubblica;**
- d) il perfezionamento di strumenti generici riutilizzabili già esistenti, nonché l'istituzione, la fornitura e il perfezionamento di nuovi strumenti generici riutilizzabili.

Articolo 4

Principi generali

Le azioni avviate o continuate nell'ambito del programma ISA si basano ■ sui seguenti principi:

- a) il principio dell'adattabilità e neutralità tecnologica;
- a bis) il principio della trasparenza;**
- a ter) il principio della riutilizzabilità;**
- b) il principio della riservatezza e della protezione dei dati personali;
- c) il principio della sicurezza.

Articolo 5

Azioni

1. In cooperazione con gli Stati membri, la Comunità intraprende le azioni specificate nel programma di lavoro "a staffetta" di cui all'articolo 9, secondo le norme di attuazione di cui all'articolo 8. Tali azioni vengono applicate dalla Commissione.
2. Uno studio consiste di una sola fase e si conclude con una relazione finale.
3. Un progetto consiste, ove opportuno, di tre fasi:
 - a) la fase preliminare, che termina con la redazione della carta del progetto,
 - b) la fase esecutiva, che si conclude con la relazione di esecuzione, e
 - c) la fase operativa, che ha inizio quando una soluzione è disponibile per l'utilizzo.

Le rispettive fasi di progetto vengono precisate allorché l'azione viene inclusa nel programma di lavoro "a staffetta".

4. L'attuazione del programma ISA viene sostenuta da misure di accompagnamento.

Articolo 6

Carta del progetto e relazione di esecuzione

1. La carta del progetto comprende la descrizione dei seguenti elementi:
 - a) l'ambito di applicazione, gli obiettivi e il problema o l'opportunità che hanno dato origine al progetto, compresi i beneficiari e i benefici di una soluzione nonché indicatori quantitativi e qualitativi per la misurazione di tali benefici;
 - b) l'approccio, compresi gli aspetti organizzativi, come le fasi, i risultati e gli obiettivi intermedi nonché le misure prese per agevolare la comunicazione multilinguistica;
 - c) le parti in causa e gli utenti nonché la relativa struttura di governance;
 - d) i dettagli della soluzione, compresi la coerenza con altre soluzioni e i rapporti di dipendenza da queste, una suddivisione dei costi previsti, il calendario e i requisiti e infine una stima dei costi totali di proprietà, compresi gli eventuali costi operativi annuali;
 - e) le caratteristiche;
 - f) i vincoli, compresi i requisiti di sicurezza e di protezione dei dati.
2. La relazione di esecuzione comprende la descrizione dei seguenti elementi:
 - a) l'ambito di applicazione, gli obiettivi e il problema o l'opportunità che hanno dato origine al progetto, valutati rispetto alla carta del progetto;
 - b) l'efficacia del progetto, compresa una valutazione dei risultati, dei costi sostenuti, del calendario e dei requisiti effettivi rispetto alla carta del progetto, un'analisi del rendimento previsto degli investimenti nonché i costi totali di proprietà, compresi gli eventuali costi operativi annuali;
 - c) gli aspetti organizzativi, compresa l'adeguatezza della struttura di governance applicata e, ove opportuno, raccomandazioni per una struttura di governance per la fase posteriore all'esecuzione del progetto;
 - d) ove opportuno, il piano proposto per condurre la soluzione alla fase operativa, nonché gli indicatori del livello del servizio;
 - e) gli utenti finali e il materiale di sostegno tecnico disponibile.

Articolo 7

Soluzioni

1. Sono istituiti e mantenuti quadri comuni, per mezzo di studi.

Gli studi *sono* anche utilizzati per valutare le implicazioni in termini di TIC dei provvedimenti legislativi comunitari proposti o adottati, nonché per pianificare l'attuazione delle soluzioni relative all'attuazione di tali provvedimenti.

1 bis. Gli studi sono pubblicati e trasmessi alle commissioni competenti del Parlamento europeo quale base per future modifiche legislative al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni.

2. Sono istituiti e mantenuti strumenti generici, per mezzo di progetti. I progetti servono altresì a istituire, industrializzare, far funzionare e mantenere servizi comuni.

Articolo 8

Norme di attuazione

1. Nell'attuazione del programma ISA sono tenuti in debita considerazione la strategia europea di interoperabilità e il quadro europeo di interoperabilità.

2. È incoraggiato il coinvolgimento del maggior numero possibile di Stati membri negli studi e nei progetti. ***Uno studio o progetto è aperto alla partecipazione in qualsiasi fase e gli Stati membri che non vi partecipano sono incoraggiati ad aderire in una fase successiva.***

2 bis. Al fine di garantire l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e comunitari, sono specificati i quadri comuni, i servizi comuni e gli strumenti generici relativi agli standard europei esistenti o disponibili al pubblico o le specifiche aperte per lo scambio di informazioni e l'integrazione dei servizi.

3. Lo sviluppo o il perfezionamento di soluzioni si basa, ove opportuno, sulla condivisione delle esperienze o si accompagna ad esse, nonché sullo scambio e la promozione di buone prassi.

4. Per evitare duplicazioni e accelerare lo sviluppo di soluzioni, si tengono in considerazione, ove opportuno, i risultati ottenuti da altre iniziative pertinenti, comunitarie o avviate dagli Stati membri.

Per massimizzare le sinergie e garantire complementarità e sforzi congiunti, le azioni vengono coordinate, ove opportuno, con altre iniziative comunitarie pertinenti.

5. L'avvio delle azioni, la definizione delle loro fasi e la compilazione della carta del progetto e della relazione di esecuzione vengono svolti e monitorati dalla Commissione nel quadro dell'attuazione del programma di lavoro "a staffetta", elaborato ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 9

Programma di lavoro "a staffetta"

1. Per l'attuazione delle azioni, la Commissione mette a punto un programma di lavoro "a staffetta" che copre l'intero periodo di validità della presente decisione.

2. La Commissione approva il programma di lavoro "a staffetta" e, almeno una volta all'anno, le eventuali modifiche.

3. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, si applica per l'adozione, da parte della Commissione, del programma di lavoro "a staffetta" e di ogni sua eventuale modifica.

4. Per ogni azione, il programma di lavoro "a staffetta" include, ove opportuno:

- a) una descrizione dell'ambito di attuazione, degli obiettivi, del problema o dell'opportunità che hanno dato origine all'azione, i beneficiari e i benefici previsti, nonché l'approccio tecnico e organizzativo;
 - b) un'analisi dei costi previsti e, ove opportuno, degli obiettivi intermedi da raggiungere.
5. L'inclusione di un progetto nel programma di lavoro "a staffetta" è possibile in qualsiasi fase.

Articolo 10

Disposizioni relative al bilancio

1. I fondi sono erogati in base al raggiungimento dei seguenti obiettivi intermedi specifici:

- a) per l'avvio di uno studio, di una misura di accompagnamento o della fase preliminare di un progetto, l'obiettivo intermedio è l'inclusione del progetto nel programma di lavoro "a staffetta";
- b) per l'avvio della fase esecutiva di un progetto, l'obiettivo intermedio è la carta del progetto;
- c) per l'avvio della successiva fase operativa di un progetto, l'obiettivo intermedio è la relazione di esecuzione.

2. Gli eventuali obiettivi intermedi da raggiungere durante la fase esecutiva e durante la fase operativa sono indicati nel programma di lavoro "a staffetta".

3. Se un progetto viene incluso nel programma di lavoro "a staffetta" durante la fase esecutiva od operativa, i fondi sono erogati al momento dell'inclusione nel programma di lavoro "a staffetta".

4. Le modifiche del programma di lavoro "a staffetta" che implicino stanziamenti di bilancio superiori a 400 000 EUR per azione sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

5. Il programma ISA è attuato sulla base delle norme che disciplinano le gare pubbliche d'appalto.

Articolo 11

Contributo finanziario della Comunità

1. L'istituzione e il perfezionamento di quadri comuni e strumenti generici vengono finanziati interamente dal programma ISA. L'utilizzo di tali quadri e strumenti viene finanziato dagli utenti.

2. L'istituzione, l'industrializzazione e il perfezionamento dei servizi comuni vengono finanziati interamente dal programma ISA. Il funzionamento di tali servizi viene finanziato interamente dal

programma ISA, purché il loro utilizzo serva all'interesse comunitario. Negli altri casi l'utilizzo dei servizi, compreso il loro funzionamento su base decentrata, viene finanziato dagli utenti.

3. Le misure di accompagnamento sono finanziate interamente dal programma ISA.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita *dal* comitato per *le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (in appresso "il comitato ISA")*, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, *si applicano gli articoli 4 e 7 della* decisione 1999/468/CE, *tenendo conto delle disposizioni* dell'articolo 8 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Il *comitato ISA* adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione effettua un regolare monitoraggio dell'attuazione del programma ISA. Essa esplora la possibilità di sinergie con programmi comunitari complementari.

La Commissione riferisce annualmente al *comitato ISA* sull'attuazione del programma ISA.

2. Le soluzioni sono sottoposte a revisione biennale.
3. Il programma ISA sarà sottoposto a una valutazione intermedia e a una valutazione finale, i cui risultati saranno comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2015. *In tale contesto la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a presentare i risultati della valutazione e a rispondere alle domande formulate dai suoi membri.*

Le valutazioni esaminano aspetti quali pertinenza, efficacia, efficienza, utilità, sostenibilità, coerenza delle azioni ISA e misurano le prestazioni rispetto all'obiettivo del programma ISA e al programma di lavoro "a staffetta". La valutazione finale giudica, inoltre, in che misura il programma ISA abbia realizzato il suo obiettivo.

Le valutazioni prendono inoltre in esame i benefici arrecati dalle azioni alla Comunità per il progresso delle politiche comuni, indicano in quali settori sono possibili miglioramenti e verificano le sinergie con altre iniziative comunitarie nel settore dell'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale.

Articolo 13 bis

Interazione con le parti interessate

La piattaforma riunisce le parti interessate al fine di procedere a uno scambio di opinioni tra di loro e con la Commissione sulle questioni oggetto del programma ISA. A tal fine la Commissione organizza conferenze, workshop e altri incontri, utilizza piattaforme elettroniche interattive e può ricorrere ad ogni altro mezzo d'interazione che ritenga appropriato.

Articolo 14

Cooperazione internazionale

1. Il programma ISA è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati, nell'ambito dei rispettivi accordi con la Comunità.

2. È incoraggiata la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni e organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo *e del partenariato orientale* e con i paesi vicini, soprattutto quelli dei Balcani occidentali *e quelli della regione del Mar Nero*. I relativi costi non sono coperti dal programma ISA.

2 bis. Il programma ISA promuove, ove opportuno, il riutilizzo delle sue soluzioni da parte di paesi terzi.

Articolo 15

Iniziative non comunitarie

Fatte salve le altre politiche comunitarie, le soluzioni sviluppate o messe in opera dal programma ISA possono essere utilizzate da iniziative non comunitarie, purché non vi siano costi supplementari a carico del bilancio comunitario e non venga compromesso il principale obiettivo comunitario della soluzione.

Articolo 16

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria prevista dalla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 è pari a 164,1 milioni *EUR*, di cui 103,5 milioni *EUR* per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013.

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2013, l'importo si riterrà confermato se, per detta fase, sarà conforme al quadro finanziario in vigore per il periodo a partire dal 2014.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Esso si applica dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente